

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Assicurazione delle installazioni tecniche

Edizione 2021

Indice

Condizioni generali d'assicurazione	2
A Estensione dell'assicurazione	2
A1 Quali sono le cose e le spese assicurate?.....	2
A2 Quali sono i rischi e i danni assicurati?.....	2
A3 Qual è la prestazione assicurata?.....	2
A4 Quali sono le esclusioni generali?.....	2
B Sinistro	2
B1 Che fare in caso di sinistro?.....	2
B2 Come vengono determinati il danno e l'indennità?.....	3
B3 Quando scade l'indennità?.....	3

Condizioni generali d'assicurazione

A Estensione dell'assicurazione

A1 Quali sono le cose e le spese assicurate?

Installazioni tecniche

1. Sono assicurati:

le installazioni tecniche fisse dello stabile, quali caldaie, bruciatori, circolatori, saracinesche, ventilatori, pompe, pompe di calore, scambiatori di calore, collettori di energia solare, antenne, antenne paraboliche, installazioni di ventilazione e climatizzazione, quadri e comandi elettrici, installazioni d'allarme, di sicurezza e di sorveglianza, contatori d'acqua e di elettricità, ascensori, scale mobili, montacarichi e sonde geotermiche.

2. Sono assicurate solo mediante convenzione particolare:

le installazioni tecniche di piscine.

3. Non sono assicurati:

- a) le tubature, i radiatori e i canali di aerazione;
- b) le installazioni di lavanderia;
- c) gli apparecchi domestici nonché tutte le altre cose mobili.

Spese

Sono assicurate, nella misura in cui sono provocate da un danno coperto:

- a) le spese di perizia per la valutazione del danno;
- b) le spese di sgombero e muratura;
- c) le spese incorse per limitare il danno, fino a concorrenza della somma di assicurazione; nella misura in cui queste spese, addizionate all'indennità, oltrepassano la somma di assicurazione, esse vengono rimborsate solo se si tratta di spese relative a provvedimenti richiesti dalla Compagnia.

A2 Quali sono i rischi e i danni assicurati?

1. Sono assicurati:

i danni derivanti dal deterioramento, dalla distruzione o dalla perdita, che sopravvengono in modo repentino ed imprevisto e riguardano le installazioni tecniche fisse dello stabile.

B Sinistro

B1 Che fare in caso di sinistro?

L'avente diritto deve:

- a) avvisare subito la Compagnia;
- b) dare alla Compagnia, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, tutte le informazioni sulla causa, la gravità e le circostanze del sinistro, e consentirle di fare le inchieste utili a tale scopo;
- c) dare le indicazioni che giustificano il diritto all'indennità e l'estensione dell'obbligo di risarcimento;
- d) fare il possibile, durante e dopo il sinistro, per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno; a tale scopo, egli rispetterà le istruzioni della Compagnia;
- e) non effettuare sulle cose danneggiate modificazioni che potrebbero rendere più difficile o impossibile la determinazione della causa del sinistro o della gravità del danno, a meno che tali modificazioni servano a ridurre il danno o siano effettuate nel pubblico interesse;
- f) tenere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate;
- g) se lei non rispetta l'obbligo di collaborare per giustificare la richiesta assicurativa, possiamo chiederle di farlo per iscritto, fissandole un termine di 10 giorni. Se non ottempera a questa richiesta, decade l'obbligo di fornire le prestazioni.

2. Non sono assicurati:

- a) i danni che conseguono direttamente da influenze continue o prevedibili di natura meccanica, chimica, termica o climatica (usura, corrosione, incrostazioni);
- b) i danni per i quali il fabbricante, il venditore o l'installatore è responsabile in virtù della legge o di un contratto;
- c) il fuoco, i danni dovuti a fumo, fulmine, esplosioni, implosioni, bang supersonico, abbruciacchiature, eventi naturali, caduta di aerei e veicoli spaziali o di loro parti;
- d) i guasti d'acqua e il furto.

A3 Qual è la prestazione assicurata?

Il danno è risarcito fino a concorrenza della somma di assicurazione convenuta e senza tenere conto di un'eventuale sotto-assicurazione (assicurazione al primo rischio).

A4 Quali sono le esclusioni generali?

Non sono assicurati:

- a) i danni che sopravvengono in occasione degli eventi seguenti: guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (atti violenti contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure adottate per porvi rimedio, inoltre in caso di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- b) i danni causati dall'energia nucleare. Tuttavia la copertura d'assicurazione sussiste se l'avente diritto prova che i danni non hanno nessun rapporto coi suddetti eventi.

B2 Come vengono determinati il danno e l'indennità?

1. Come si determina il danno?

L'aveente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro. Nell'assicurazione per conto terzi, il danno viene valutato esclusivamente dallo stipulante e dalla Compagnia.

Il danno è stimato di comune accordo tra le parti. Se non si raggiunge un accordo, il danno viene determinato da un perito comune, designato per iscritto tra le parti, o mediante la procedura di perizia. Quest'ultima si svolge ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni Comuni.

La Compagnia può fare effettuare le riparazioni necessarie dagli artigiani che nomina, oppure versare l'indennità in contanti. Non è obbligata a riprendere le cose salvate, danneggiate o ritrovate.

2. Come si calcola l'indennità?

2.1 Per le installazioni tecniche

- a)** Quando si tratta di danno parziale, sono rimborsate le spese di riparazione, previa deduzione dell'eventuale rivalutazione tecnica risultante dalle riparazioni effettuate.
- b)** In caso di danno totale a installazioni tecniche fisse dello stabile, come pure alle loro componenti, l'indennità è calcolata in base al valore attuale. Esso corrisponde al valore di sostituzione al momento del sinistro, previa deduzione di un ammortamento annuale del 5%, al massimo però del 75%.

2.2 Per le spese

- a)** Le spese di sgombero (trasporto, deposito ed eliminazione) e quelle murarie sono rimborsate fino a concorrenza del 10% del danno.
- b)** Le spese per gli esperti designati dall'aveente diritto sono calcolate in base alle norme SIA e rimborsate fino a concorrenza del 10% del danno.

B3 Quando scade l'indennità?

L'indennità scade quattro settimane dopo che la Compagnia ha ricevuto le informazioni che le consentono di fissare l'importo del danno e di stabilire il proprio obbligo. Quattro settimane dopo il sinistro, il minimo dovuto in ogni caso può essere richiesto a titolo di acconto.

In particolare l'indennità non è scaduta fintantoché lo stipulante o l'aveente diritto è oggetto di un'inchiesta di polizia o di una procedura penale a causa del sinistro, e se tale procedura non è terminata.